

Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali

Roma, 25 aprile 2015

Silvia Spattini

silvia.spattini@adapt.it

 [@SilviaSpattini](https://twitter.com/SilviaSpattini)

Dlgs attuativi del Jobs Act

- Dlgs n. 22/2015 ammortizzatori sociali: **sicurezza**
- Dlgs n. 23/2015 tutele crescenti: **flessibilità**
- Politiche del lavoro e servizi per l'impiego: ?
- Esercitata la delega relativa al **sostegno al reddito in caso di disoccupazione** (lett. b)
- **Non** esercitata delega relativa al sostegno al reddito **in costanza di rapporto di lavoro** (lett. a)

Principi della delega – ammortizzatori in costanza

Art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 183/2014

- **eliminazione** tra le **cause** di ricorso alla **CIG della cessazione definitiva dell'attività** dell'azienda o di un ramo di essa;
- semplificazione delle procedure burocratiche e individuazione di meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti;
- **regolazione dell'accesso alla CIG solo dopo l'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;**
- maggiore **compartecipazione economica da parte delle imprese utilizzatrici;**
- **revisione dell'ambito di applicazione della CIGO, CIGS e dei fondi di solidarietà;**
- **revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà**

Sostegno al reddito in caso di disoccupazione

- **Riordino** degli strumenti di sostegno al reddito
- **Vera unificazione** delle indennità di disoccupazione (NASpl sostituisce ASpl e Mini-ASpl)
- **Durata** proporzionale alla contribuzione

Art. 1, comma 2, lett. b, L. n. 183/2014:

1. “rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpl), con **omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi**, rapportando la **durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore**”;

Sostegno al reddito in caso di disoccupazione

- Conferma di una **prestazione** dedicata ai **COCOCO/PRO**

Art. 1, comma 2, lett. b, L. n. 183/2014:

3. “universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite”

Sostegno al reddito in caso di disoccupazione

- **Novità:**
 - introduzione di prestazione assistenziale:
Assegno di disoccupazione (ASDI)

Art. 1, comma 2, lett. b, L. n. 183/2014

5. “eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti”

Sostegno al reddito in caso di disoccupazione

	D.Lgs attuativo del Jobs Act	Legge Fornero	Normativa previgente
Disoccupazione	NASpl	ASpl	Indennità mobilità (fino a tutto il 2016)
			Indennità mobilità in deroga
			Indennità disoccupazione a requisiti normali
			Indennità disoccupazione speciale edile (fino a tutto il 2016)
		Mini-ASpl	Indennità disoccupazione a requisiti ridotti
	Indennità disoccupazione agricola	Indennità disoccupazione agricola	Indennità disoccupazione agricola
Disoccupazione lungo periodo e indigenza	Assegno di disoccupazione	-	-
Disoccupazione co.co.co e co.co.pro	Indennità sperimentale per i collaboratori	Una tantum a regime	Una tantum sperimentale

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Decorrenza	1° maggio 2015	1° gennaio 2013
Destinatari	- Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e gli artisti (subordinati) Esclusi: - dipendenti a tempo indeterminato della PA - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato	- Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e gli artisti (subordinati) Esclusi: - dipendenti a tempo indeterminato della PA - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Requisiti	- Disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604) - Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181) - almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione - almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione	- Disoccupazione involontaria (o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604) - Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181) - 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio Mini-ASpl: - almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Retribuzione di riferimento	- Retribuzione media mensile: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33	- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
Ammontare	- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi - riduzioni del 3% dell'indennità ogni mese, dal 4° mese - importo massimo dell'indennità mensile: 1.300 euro (2015)	- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195,37 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195,37 euro, per i primi 6 mesi - dal 7° a 12° mese: riduzione del 15% dell'indennità - oltre i 12 mesi: ulteriore riduzione del 15% dell'indennità - massimale: 1.167,91 euro (2015)

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Prelievo contributivo	- non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986)	- non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986)
<u>Durata</u>	- numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni - dal 2017: massimo 78 settimane (1,5 anni, 18 mesi)	- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età - 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età Mini-ASpl: - numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti
Presentazione della domanda	- presentata all'INPS in via telematica - entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza)	- presentata all'INPS in via telematica - entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (pena decadenza)

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Periodo di carenza	- 7 giorni	- 7 giorni
Decorrenza	- 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure - giorno successivo alla domanda	- 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure - giorno successivo alla domanda
Condizionalità	- permanenza dello stato di disoccupazione - regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti - Rimando a DM per definizione condizioni e modalità attuazione delle disposizioni di condizionalità e sanzioni	- permanenza dello stato di disoccupazione - regolare partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione, a iniziative di politica attiva o di attivazione

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato	Lavoro subordinato <i>con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:</i> - a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi: – Indennità non compatibile e non cumulabile – decadenza dal diritto all'indennità - a tempo determinato fino a 6 mesi – indennità è compatibile, ma non cumulabile – sospensione dell'indennità <i>con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata:</i> – indennità è compatibile e parzialmente cumulabile – indennità ridotta di un importo corrispondente all'80% del reddito previsto	Lavoro subordinato a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi: – Indennità non compatibile e non cumulabile – decadenza dal diritto all'indennità a tempo determinato fino a 6 mesi – indennità è compatibile, ma non cumulabile – sospensione dell'indennità

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato	Lavoro autonomo (o di impresa individuale <i>con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:</i> – Indennità non compatibile e non cumulabile – decadenza dal diritto all'indennità <i>con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione</i> - indennità è compatibile e parzialmente cumulabile – indennità ridotta di un importo corrispondente all'80% del reddito previsto	Lavoro autonomo – Indennità non compatibile e non cumulabile – decadenza dal diritto all'indennità <i>Intrapresa in precedenza</i> - indennità è compatibile e cumulabile

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Decadenza	- perdita dello stato di disoccupazione - inizio di un'attività lavorativa subordinata senza previste comunicazioni del lavoratore all'INPS - inizio di un'attività lavorativa autonoma senza prevista comunicazione all'INPS - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl; - violazione delle regole di condizionalità (rifiuto partecipazione a iniziative di attivazione e a percorsi di riqualificazione professionale proposti, ecc.) - mancata accettazione di un'offerta di lavoro congruo (livello retributivo superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità)	- perdita dello stato di disoccupazione - inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS - pensionamento di vecchiaia o anticipato - assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità; - rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione; - mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità

Nuova prestazione dell'ASpl (NASpl)

	Nuova ASpl	Assicurazione sociale per l'Impiego
Incentivo autoimprenditorialità	- liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento non ancora erogato - incentivo per avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa Domanda entro 30 gg inizio dell'attività - Restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento - Non c'è contribuzione figurativa - A regime	- liquidazione anticipata, mensilità non ancora percepite - per un'attività di lavoro autonomo, ovvero di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa - Domanda entro 60 gg inizio dell'attività - Restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento - Non c'è contribuzione figurativa - sperimentale per 2012-2015 (di 20 milioni di euro)

Durata: ASpl, NASpl e indennità di mobilità

	Legge Fornero				
	2015		2016		2017
	<i>Disoccupazione</i>	<i>Mobilità</i>	<i>Disoccupazione</i>	<i>Mobilità</i>	<i>Disoccupazione</i>
Fino a 39 anni	10 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Da 40 a 49 anni	10 mesi	18 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Da 50 a 54 anni	12 mesi	24 mesi	12 mesi	18 mesi	12 mesi
Da 55 anni	16 mesi	24 mesi	18 mesi	18 mesi	18 mesi
	D.lgs. attuativo e Legge Fornero (indennità di mobilità)				
	Dal 1° maggio 2015		2016		2017
	<i>Disoccupazione</i>	<i>Mobilità</i>	<i>Disoccupazione</i>	<i>Mobilità</i>	<i>Disoccupazione</i>
Fino a 39 anni	n. settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni	12 mesi	n. settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni	12 mesi	n. settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni
Da 40 a 49 anni		18 mesi		12 mesi	
Da 50 anni		24 mesi		18 mesi	
					max 78 settimane (18 mesi)

NASpl e ASpl: durata e lavoratori stagionali

- **Ampliamento** del campo di applicazione
 - (esclusi: NASpl 3,4%, ASpl 5,1%)
- **Durata:** riduzione per 10% di lavoratori a tempo determinato
 - Non svantaggio per chi percepiva mini-ASpl
 - introduzione dell'ASDI dopo la NASpl per i disoccupati indigenti
- 6 mesi di disoccupazione: circa 50% dei lavoratori riduzione importo indennità
 - Per durate maggiori la differenza (décalage ASpl dal 7° mesi, NASpl dal 3°)
- Riduzione della **contribuzione figurativa**

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Destinatari	- percettori della NASpl che abbiamo esaurito il diritto (1° maggio 2015)
Requisiti	- conservazione stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181) - condizione economica di bisogno (da definire ad opera di DM) - altri criteri da definire ad opera di DM
Ammontare	- 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpl = dell'ultima indennità, ma non superiore alla misura dell'assegno sociale (448,52 euro mensili per il 2015) - incrementato per carichi familiari del lavoratore
Durata	- 6 mesi

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Assegno di disoccupazione (ASDI)	
Modalità di erogazione	- tramite di uno strumento di pagamento elettronico
Condizionalità	- adesione a progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego con partecipazione obbligatoria a iniziative di attivazione: ○ impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, ○ disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, ○ accettazione di adeguate proposte di lavoro - sanzioni da definirsi ad opera di DM
Compatibilità e cumulabilità con il lavoro	- redditi da lavoro parzialmente cumulati: limiti del cumulo e modalità di riduzione progressiva dell'assegno da definire ad opera di DM
Finanziamento	- specifico fondo: euro 200 milioni nel 2015 e euro 200 milioni nel 2016

Indennità di disoccupazione COCOCO (DIS-COLL)

	Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)	<i>Una tantum</i> per i collaboratori coordinati e continuativi art. 2, comma 51 della l. n. 92/2012
Decorrenza	- 1° gennaio 2015	- 1° gennaio 2013
Destinatari	- collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps Esclusi - amministratori - sindaci	- collaboratori coordinati e continuativi (<i>ex art.</i> 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) = progetto - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps

Indennità di disoccupazione COCOCO (DIS-COLL)

	Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)	<i>Una tantum</i> per i collaboratori coordinati e continuativi art. 2, comma 51 della l. n. 92/2012
Requisiti	- non essere pensionati - essere privi di partita IVA - essere disoccupati involontari - avere lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000) - tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente e la disoccupazione: 3 mesi di contribuzione - nell'anno solare di disoccupazione: 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di COCOCO di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione	Nell'anno precedente: - monocommittenza - reddito non superiore a 20.000 euro - accreditate alla gestione separata non meno di 4 mensilità (3 mensilità periodo transitorio 2013 - 2015) - almeno due mesi di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000) Nell'anno di riferimento: - accreditata alla gestione separata almeno 1 mensilità

Indennità di disoccupazione COCOCO (DIS-COLL)

	Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)	<i>Una tantum</i> per i collaboratori coordinati e continuativi art. 2, comma 51 della l. n. 92/2012
Reddito di riferimento	- reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'anno di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi	- minimale annuo di reddito imponibile
Ammontare	- 75% del reddito di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi - riduzioni del 3% dell'indennità ogni mese, dal 4° mese - importo massimo dell'indennità mensile: 1.300 euro (2015)	- 5% (7% periodo transitorio 2013 – 2015) del minimale annuo di reddito imponibile per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno 4 mensilità) e quelle non coperte da contribuzione

Indennità di disoccupazione COCOCO (DIS-COLL)

	Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)	<i>Una tantum</i> per i collaboratori coordinati e continuativi art. 2, comma 51 della l. n. 92/2012
Durata	- N. di mesi pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento (1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso) - Max 6 mesi	<i>una tantum</i>
Presentazione della domanda e decorrenza	- presentata all'INPS in via telematica - entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza) - 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure - giorno successivo alla domanda	- apposito modello
Modalità di erogazione	- mensilmente	- importo pari o inferiore a 1.000 euro: soluzione unica - superiore 1.000 euro: quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000

Contratto di ricollocazione

Destinatari:

- **Stato di disoccupazione** (ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000)
- Diritto a ricevere **servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro** da servizio pubblico o privato per l'impiego

Modalità:

- definizione del profilo personale di occupabilità (da definirsi nel dlgs. di cui art. 1, comma 4, l.n. 183/2014)
- Riconoscimento dote individuale di ricollocazione spendibile presso soggetto accreditato
- Importo dote: proporzionato al profilo personale di occupabilità
- Incasso della dote: dopo ottenimento del “risultato occupazionale” (da definirsi nel dlgs. di cui art. 1, comma 4, l.n. 183/2014)

Contratto di ricollocazione

Contratto di ricollocazione:

- assistenza nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita da parte del soggetto accreditato
- iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato
- dovere del lavoratore di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato

Decadenza dalla dote

- Mancata partecipazione alle iniziative
- Rifiuto di una congrua offerta di lavoro (a tempo pieno ed indeterminato o determinato o in somministrazione, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni)
- Perdita dello stato di disoccupazione

Contratto di ricollocazione

Finanziamento:

- Fondo per le politiche attive del lavoro
 - 2015:
 - 20 milioni di euro (art. 1, comma 215, l.n. 147/2013)
 - 32 milioni di euro dal gettito del contributo di “licenziamento/cessazione” (art. 2, comma 31, l. n. 92/2012)
 - 2016:
 - 20 milioni di euro (art. 1, comma 215, l.n. 147/2013)
- Altri finanziamenti per anni successivi da definire con dlgs di attuazione della l.n. 183/2014